



PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

Proprietà collettiva regolata dalla Legge 20/11/2017 n. 168

ELEZIONI DEL CONSIGLIO ANNO 2019 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la propria delibera con i poteri del Consiglio n. 8 del 8/03/2019, con la quale vengono indette le Elezioni del Consiglio,

RENDE NOTO CHE DOMENICA 5 MAGGIO 2019

è convocata l'Assemblea Generale degli elettori partecipanti per l'elezione dei 18 componenti del Consiglio della Partecipanza Agraria di Cento. La votazione avverrà nel **SOLO GIORNO DI DOMENICA 5 MAGGIO** con inizio alle ore **8.00** e si protrarrà sino alle ore **20.00** dello stesso giorno di domenica.

I Consiglieri saranno eletti con il sistema proporzionale a norma dell'art. 45 dello Statuto.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali, pubblicate ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, sono divisi in quattro Sezioni, e si riuniranno nei luoghi indicati in calce al presente manifesto.

Saranno tempestivamente spediti per posta raccomandata i certificati elettorali a tutti i partecipanti elettori. Gli elettori che non hanno ricevuto il certificato elettorale possono, nei tre giorni precedenti la elezione e nel giorno stesso della votazione, ritirarlo personalmente presso l'ufficio di segreteria della Partecipanza Agraria di Cento. Qualora il certificato vada smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente e nel giorno stesso delle elezioni, di ottenerne un altro dall'ufficio di segreteria della Partecipanza sul quale sarà indicato trattasi di duplicato. Ai fini del ritiro dei certificati, l'ufficio di segreteria della Partecipanza Agraria resterà aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e nel giorno stesso della elezione dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

L'elezione è regolata dallo Statuto della Partecipanza e dalle norme previste dal presente manifesto, e, per quanto non sia in esso tassativamente disposto, si seguirà la prassi consolidata con le precedenti Elezioni, e, comunque, viene adottato il sistema proporzionale di lista. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti non più di diciotto (18) e non meno di sei (6) candidati, devono essere presentate alla segreteria della Partecipanza con non meno di trentacinque (35) e non più di settanta (70) firme di Partecipanti, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dei giorni 4-5-6 aprile 2019, ovvero, per i partiti o gruppi politici che hanno rappresentanza in Parlamento, da due delegati dal segretario provinciale del partito. Le firme dei presentatori debbono essere autenticate da un Notaio, Giudice di Pace, Sindaco, Assessore Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Comunale, Funzionario incaricato dal Sindaco, Consigliere Comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome e nome, luogo e data di nascita. Insieme alla lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da un Notaio, Giudice di Pace, Sindaco, Assessore Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Comunale, Funzionario incaricato dal Sindaco, Consigliere Comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco, un contrassegno di lista in duplice copia a colori e il programma amministrativo.

Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 8.00 e la votazione sarà chiusa alle ore 20.00.

Il presente avviso sarà pubblicato a Cento e suo territorio, nei Comuni nei quali vi siano terreni di proprietà dell'Ente, nonché nella città di Ferrara, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Centò, Sede della Partecipanza, 8 Marzo 2019

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Stefano Sola

SEZIONI ELETTORALI

SEZIONE I - Elettori di Cento, Penzale e Corporeno.
Luogo di Riunione: CENTO Palazzo della Partecipanza Agraria di Cento
(Corso Guercino n. 49/1).

SEZIONE III - Elettori di Renazzo, XII Morelli, Alberone di Sopra dalla Via Chiesa.
Luogo di Riunione: RENAZZO Sede Consulta Civica, Via di Renazzo n. 52

SEZIONE II - Elettori che non abitano in Comune di Cento.
Luogo di Riunione: CENTO Palazzo della Partecipanza Agraria di Cento
(Corso Guercino n. 49/1).

SEZIONE IV - Elettori di Casumaro, Reno Centese, Buonacompria, Alberone di Sotto della Via Chiesa.
Luogo di Riunione: CASUMARO - Sala Parrocchiale, Via Correggio n. 8

NORME PER LE ELEZIONI

- Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Consiglio della Partecipanza. Esse presenteranno il contrassegno a colori approvato di ogni singola lista di candidati con tre righe in bianco per i voti di preferenza.
- I seggi elettorali sono precostituiti in armonia delle norme statutarie e della prassi consolidata con le precedenti Elezioni.
- Sono ammessi alla votazione i soli Partecipanti iscritti nelle liste delle Sezioni e muniti del certificato elettorale. IL LORO INTERVENTO DEVE ESSERE PERSONALE.
- Sono eleggibili tutti i Partecipanti iscritti nelle liste elettorali che godano dei diritti civili, che sappiano leggere e scrivere e che abbiano la residenza nel Comune di Cento o sui tenimenti dell'Ente anche fuori dal Comune (art. 40 dello Statuto).
- I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.
- Ciascun Partecipante elettore ha diritto di votare per una sola lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 3 (tre). Eventuali preferenze in più non saranno tenute in conto e saranno valide le preferenze date ai primi tre candidati. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Non sono valide le preferenze se date a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono valide, purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga, sono nulle se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente.

- Sono nulle le schede:
 - che non siano quelle di cui al precedente n.1 o non portino il bollo o la firma dello scrutatore.
 - nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere o ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui al precedente n. 6.
 - che portino o contengano segni che possono considerarsi destinati a far riconoscere il votante.
- La votazione inizierà alle ore 8.00 e terminerà alle ore 20.00 del 5 maggio 2019. Tuttavia gli elettori che alle ore 20.00 siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
- Terminate le operazioni di votazione si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio, terminato il quale il materiale delle quattro sezioni verrà sigillato e rimarrà nella sede della Partecipanza. Il Presidente della prima sezione nel giorno di lunedì successivo alla votazione, riunisce l'Ufficio Centrale composto dai Presidenti delle altre sezioni e dai componenti della prima sezione nella sede dell'Ente, e in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle quattro sezioni senza poterne modificare i risultati. Il Segretario della prima sezione funge da Segretario dell'Ufficio Centrale. Il Presidente dell'Ufficio Centrale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Stabilito il numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio Centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio Centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, avrà la preferenza quello più anziano d'età, salve le decisioni del Consiglio ai sensi degli art.li 42 e 43 dello Statuto. Gli eletti rimarranno in carica per un quinquennio a norma dell'art. 10 dello Statuto.
- Per quanto di conseguenza non previsto nelle presenti norme, si fa riferimento alla prassi consolidata delle precedenti elezioni.